



225/2026

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della
dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle
pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 78887** del Registro di
Segreteria, introdotto con ricorso proposto dalla
sig.ra **XX** (c.f. omissis),
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Lippi (c.f.
LPPNDR72E18H501X) e dall'avv. Andrea Zonfrilli (c.f.
ZNFNDR89L07G838A)

contro

Ministero dell'economia e delle finanze, RTS di
Frosinone/Latina in persona del Ministro legale
rappresentante in carica *pro tempore*.

Visti il ricorso e gli atti e i documenti di causa;
uditi all'udienza del 10 giugno 2026, con
l'assistenza del segretario dott.ssa Federica
Sperapani, l'avv. Andrea Lippi per la ricorrente e il

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

dott. Leonardo Spampinato per il Ministero dell'economia e delle finanze.

Premesso in

FATTO

1. Con ricorso del 13 maggio 2021, assegnato a questo giudice il 24 febbraio 2026, la sig.ra XX chiedeva di accertare il proprio stato di inabilità, con devoluzione della pensione di reversibilità nella qualità di orfana maggiorenne inabile fin dalla data della domanda, ritenendo incontestato l'ulteriore requisito di cui all'art. 70, d.p.r. n. 915/78.

Rappresentava che con domanda del 28 maggio 2019 aveva chiesto l'accertamento e la liquidazione della pensione di guerra di reversibilità, quale orfana maggiorenne inabile per la pensione già in godimento al padre, YY, deceduto il omissis.

La Commissione Medica di Verifica di Roma, dopo averla visitata, con verbale del 6 febbraio 2020 la aveva giudicata non inabile a qualsiasi proficuo lavoro, in quanto non aveva accertato patologie di rilevante entità. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con determina del 27 aprile 2020, aveva quindi rigettato la domanda di pensione di guerra di reversibilità per mancanza del requisito

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

dell'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro.

Esponeva che secondo la certificazione rilasciata dal dott. Delli Colli e sulla base di documentazione medica, soffriva di infermità, dettagliatamente indicate, che per loro natura ed entità dovevano considerarsi di oggettivo e assoluto rilievo invalidante, tanto da concretizzare una condizione di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Richiamato il disposto di cui all'art. 45, d.p.r. n. 915/1978 e ritenuto sussistente il requisito dell'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro alla data della domanda e della inabilità al proprio autonomo mantenimento, chiedeva di dichiarare lo stato di inabilità fin dalla data della domanda, con riconoscimento della pensione di reversibilità quale orfana maggiorenne inabile.

2. Con memoria del 21 giugno 2024 si costituiva in giudizio il Ministero dell'economia e delle finanze, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato e basato su un'erronea interpretazione della pertinente disciplina normativa.

Precisava che la ricorrente aveva richiesto il riconoscimento del trattamento pensionistico di reversibilità di guerra quale orfana della sig.ra omissis, già titolare di pensione di guerra quale

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

infortunata civile.

Si opponeva infine all'espletamento di una CTU.

3. All'esito dell'udienza del 1° luglio 2024, con ordinanza n. 149/2024, questa Sezione disponeva l'acquisizione di una CTU in ordine alla inabilità a qualsiasi proficuo lavoro (artt. 44, 45 e 51, d.p.r. n. 915/1978) della ricorrente con riferimento alla data della domanda, incaricando a tal fine il Collegio Medico Legale della difesa, Sezione Speciale presso la Corte dei conti in Roma (nel prosieguo, CML).

4. Il 9 marzo 2026 il CML depositava il parere richiesto.

In tale parere il CML, svolte le operazioni peritali, concludeva che "la ricorrente, con riferimento alla data della domanda (28/05/2019) e alle infermità già oggetto del parere espresso dalla Commissione Medica di Verifica di Roma in data 06/02/2020, NON era inabile a qualsiasi proficuo lavoro (art. 44, 45 e 51 del D.P.R. n. 915/1978 e successive modificazioni)". Il CML dava altresì atto di avere inviato il parere preliminare alle parti e di non aver ricevuto osservazioni.

5. All'udienza del 10 giugno 2026, come da verbale, le parti si sono riportate agli atti depositati.

All'esito della discussione, il giudizio è stato

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della sussistenza in capo alla ricorrente dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla reversibilità della pensione di guerra ex art. 45, d.p.r. n. 915/1978, quale orfana maggiorenne inabile del defunto genitore.

2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Ai sensi dell'art. 45, d.p.r. n. 915/1978 hanno diritto alla reversibilità della pensione di guerra, tra gli altri, "anche i figli maggiorenni che siano o divengano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che si trovino nelle condizioni economiche previste dall'art. 70".

Nella fattispecie in esame il Ministero dell'economia e delle finanze, con determinazione del 27 aprile 2020 ha rigettato l'istanza della ricorrente sulla base degli esiti della visita della CMV, che ha escluso la sussistenza del requisito dell'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro. Rispetto a tali conclusioni, la CTU disposta nel presente giudizio e resa dal CML ha ritenuto di concordare con il giudizio medico legale espresso dalla CMV di Roma. In

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

particolare, al fine di meglio definire la metodologia valutativa adottata per il caso in esame, il CTU ha preliminarmente ricordato gli aspetti anamnestici e clinici dirimenti per esprimersi in piena attinenza al caso concreto, nell'ambito degli accertamenti medico legali volti a giudicare se un soggetto versi o meno nella condizione di impossibilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro (età del soggetto; patologia principale e relata compromissione dell'efficienza psico-fisica; tipologia e posologia\frequenza delle terapie, farmacologiche e non, effettuate; necessità di controlli e frequenza; presenza di co-patologie e co-terapie, con valutazione della globale incidenza funzionale; eventuali ricoveri e frequenza; livello di istruzione e tipologia del lavoro svolto nel tempo; concreta possibilità di inserimento lavorativo; eventuali riconoscimenti in altri ambiti previdenziali\assistenziali sociali; dignità della persona) e ha altresì richiamato i contenuti della circolare del Mef n. 984 del 18 dicembre 2018, secondo la quale "il concetto medico-legale di inabilità a proficuo lavoro non si identifica con l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa né con la totale inabilità

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

generica di cui all'invalidità civile, ma si riferisce alla perdita della capacità di dedicarsi ad un lavoro, remunerativo, concretamente prospettabile alla luce del quadro invalidante nonché dell'età, del sesso e delle attitudini professionali dell'interessato". Dunque, a seguito di un esaustivo esame della documentazione sanitaria in atti, ha affermato che nel caso di specie emergeva "chiaramente che la valutazione svolta dalla CMV che ebbe a giudicare il caso della sig. YY nel febbraio 2020 (all'età di 63 anni) risulta(va) assolutamente aderente alla criteriologia medico-legale di settore, nonché del tutto esaustiva, sia nella disamina documentale che per gli aspetti anamnestici e clinico-obiettivi, restituendo un quadro della ricorrente che, pur se affetta da molteplici patologie ad impegno funzionale, risultava tuttavia in discreto compenso farmacologico e, in generale, sufficientemente autonoma nelle ordinarie occupazioni della vita; quindi, condivisibilmente, la YY non era da ritenersi all'epoca inabile a qualsiasi proficuo lavoro, essendo ancora impiegabile in attività a carattere sedentario (come giustamente affermato dalla CMV), così come lo era stata nel corso dei suoi anni di lavoro da dipendente comunale (che

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

si rileva(va) essere durata ulteriori 15 anni dal momento del decesso del genitore nel 2005 fino al pensionamento avvenuto nel dicembre 2019, lasciando supporre la non sussistenza di una condizione patologica tanto grave e/o di un'attività di tipo usurante da inficiarne la dignità personale, cosa che avrebbe verosimilmente determinato la cessazione anticipata del rapporto lavorativo)". Precisava altresì che la ricorrente, al momento della domanda di reversibilità del 28 maggio 2019 era ancora in costanza di lavoro, essendo pensionata dal 31 dicembre 2019, così confortando ulteriormente la conclusione relativa alla non sussistenza all'epoca della domanda, della suddetta condizione di inabilità.

Il CML dunque esprimeva il proprio parere affermando che "la ricorrente, con riferimento alla data della domanda (28/05/2019) ed alle infermità già oggetto del parere espresso dalla Commissione Medica di Verifica di Roma in data 06/02/2020, non era inabile a qualsiasi proficuo lavoro (art. 44, 45 e 51 del D.P.R. n. 915/1978 e successive modificazioni)".

Le conclusioni cui è pervenuto l'organo di consulenza appaiono coerenti con la documentazione agli atti del presente giudizio, sono fondate su di essa nonché su

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

argomentazioni medico legali complete, dotate di coerenza logico-scientifica, adeguatamente motivate e immuni da vizi logici. Pertanto, questo giudice ritiene di poter integralmente condividere il parere medico-legale reso dal CTU, quale idoneo a fondare la decisione di rigetto della domanda attorea.

Conclusivamente, preso atto delle valutazioni espresse dal CTU e non ravvisando elementi per discostarsi dal giudizio tecnico e dalle valutazioni medico legali svolte, rigetta il ricorso.

4. Tenuto conto delle conclusioni di cui al punto precedente, non occorre esaminare, in quanto da ritenersi assorbita, la questione della sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge per il trattamento richiesto.

5. In considerazione della complessità tecnica della questione e della presenza in atti di pareri medici contrastanti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

respinge il ricorso.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela della riservatezza del ricorrente si dispone d'ufficio che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, nei riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti nominati.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 10 giugno 2026.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 11.06.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
11.06.2026 11:56:41
GMT+02:00

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03